

Autotrasportatori: deduzione forfetaria a 48 Euro per il periodo d'imposta 2022



Gentile Cliente,

Con la presente desideriamo informarLa che il MEF ha **definito la misura delle deduzioni forfetarie** previste per gli autotrasportatori dall'**art. 66 co. 5 primo periodo del TUIR con riferimento al periodo d'imposta 2022** (modello REDDITI 2023).

In particolare, gli importi delle **deduzioni forfetarie sono fissati nella misura di:**

- i) **48,00 euro per i trasporti effettuati personalmente** dall'imprenditore **oltre il territorio del Comune** in cui ha sede l'impresa (autotrasporto merci per conto di terzi);
- ii) **16,80 euro per i trasporti personalmente effettuati** dall'imprenditore **all'interno del Comune** in cui ha sede l'impresa (importo pari al 35% di quello spettante per i medesimi trasporti oltre il territorio comunale).

La deduzione forfetaria per i trasporti effettuati personalmente dall'imprenditore va **riportata nei quadri RF e RG dei modelli REDDITI 2023 PF e SP**, utilizzando:

- i) nel rigo RF55, **i codici 43 e 44;**
- ii) nel rigo **RG22, i codici 16 e 17.**

Tali codici si riferiscono, rispettivamente, alla **deduzione per i trasporti all'interno del Comune** in cui ha sede l'impresa e alla **deduzione per i trasporti oltre tale ambito.**

La Circolare è composta da N° 4 pagine inclusa la presente

Premessa

L'art. 66 co. 5 del TUIR riconosce **alcune deduzioni forfetarie di spese non documentate alle imprese di autotrasporto merci**, in contabilità semplificata o in contabilità ordinaria per opzione (art. 13 co. 4 del DL 27.4.90 n. 90).

Osserva

In particolare, "*per le imprese autorizzate all'autotrasporto di merci per conto di terzi, il reddito è ridotto, a titolo di deduzione forfetaria di spese non documentate, **di euro 7,75 per i trasporti personalmente effettuati dall'imprenditore oltre il comune in cui ha sede l'impresa ma nell'ambito della regione o delle regioni confinanti e di euro 15,49 per quelli effettuati oltre tale ambito***".

La deduzione **spetta una sola volta per ogni giorno di effettuazione del trasporto**, indipendentemente dal numero dei viaggi.

Misura dell'agevolazione

Nonostante la citata norma individui importi specifici, la **misura è stata modificata nel corso degli anni**.

Dal 2016, le deduzioni forfetarie delle spese **non documentate disposte dall'art. 66 co. 5 del TUIR** spettano (art. 1 co. 652 della L. 208/2015):

- in *un'unica misura per i trasporti effettuati personalmente dall'imprenditore* oltre il territorio del Comune in cui ha sede l'impresa (per la quale era prevista la distinzione tra trasporti regionali ed extra-regionali);
- nella **misura del 35% dell'importo così definito**, per i trasporti personalmente effettuati dall'imprenditore **all'interno del Comune in cui ha sede l'impresa**.

Periodo d'imposta 2022

Con comunicato del 16.6.2023, il Ministero dell'Economia e delle Finanze ha definito la **misura delle deduzioni forfetarie** previste per gli autotrasportatori dall'art. 66 co. 5 primo periodo del TUIR, con **riferimento al periodo d'imposta 2022** (modello REDDITI 2023). In particolare, gli importi delle deduzioni forfetarie sono stati fissati nella misura di:

- **48 euro per i trasporti effettuati personalmente dall'imprenditore oltre il territorio del Comune in cui ha sede l'impresa;**
- **16,80 euro per i trasporti personalmente effettuati dall'imprenditore all'interno del Comune** in cui ha sede l'impresa (importo pari al 35% di quello spettante per i medesimi trasporti oltre il territorio comunale).

Osserva

Rispetto alla misura prevista per il periodo d'imposta 2021 (modello REDDITI 2022), pari ad euro 55,00, per il periodo d'imposta 2022 la misura è stata significativamente ridotta (euro 48,00).

Deduzione forfetaria per i soci di società di persone

La deduzione forfetaria delle spese non documentate di cui all'art. 66 co. 5 del TUIR si applica anche ai **soci delle società in nome collettivo** e in accomandita semplice, se anch'essi effettuano personalmente trasporti (art. 13 co. 4 del DL 90/90).

Osserva

Si ritiene che l'importo della deduzione, **essendo questa legata ai trasporti effettuati personalmente**, debba essere riferito ad ogni singolo socio e non, complessivamente, alla società.

Deduzione forfetaria annua

Per gli autotrasportatori di merci per conto terzi compete, altresì, una **deduzione forfetaria annua di 154,94 euro** per ciascun motoveicolo e autoveicolo avente massa complessiva a pieno carico non superiore a 3.500 chilogrammi (art. 66 co. 5 secondo periodo del TUIR).

Obblighi documentali

Quanto **agli obblighi documentali**, il contribuente deve predisporre e conservare (fino alla scadenza del termine per l'accertamento, unitamente ai documenti di trasporto, alle fatture ed alle lettere di vettura) un **prospetto recante l'indicazione:**

- dei **viaggi effettuati e della loro durata**;
- delle **località di destinazione**;
- degli **estremi dei documenti di trasporto delle merci** (o delle fatture o delle lettere di vettura).

Indicazione nel modello REDDITI 2023

In merito all'indicazione delle deduzioni in parola **nella dichiarazione dei redditi**, l'Agenzia delle Entrate **ha fornito le relative indicazioni per la compilazione**, precisando che la deduzione forfetaria per i trasporti effettuati personalmente dall'imprenditore ai sensi dell'art. 66 comma 5 primo periodo del TUIR va riportata nei **quadri RF e RG dei modelli REDDITI PF e SP 2023**, utilizzando (come indicato nelle istruzioni del modello REDDITI):

- nel **rigo RF55 i codici 43 e 44**;

	1	2	3	4	5	6	
	7	8	9	10	11	12	
	13	14	15	16	17	18	
	19	20	21	22	23	24	
	25	26	27	28	29	30	
	31	32	33	34	35	36	
	37	38	39	40	41	42	
	43	44	45	46	47	48	
	49	50	51	52	53	54	55
							,00

- nel **rigo RG22 i codici 16 e 17.**

RG22 Altri componenti negativi	1	2	,00	3	4	,00	5	6	,00	
	7	8	,00	9	10	,00	11	12	,00	
	13	14	,00	15	16	,00	17	18	,00	
	19	20	,00	21	22	,00	23	24	,00	
	25	26	,00	27	28	,00	29	30	,00	
	31	32	,00	33	34	,00	35	36	,00	
							37		,00	

Osserva

Tali codici si riferiscono, rispettivamente, alla **deduzione per i trasporti all'interno del Comune** in cui ha sede l'impresa e alla **deduzione per i trasporti oltre tale ambito**.

Fine della Circolare N° 41/2023